

**PROTOCOLLO PER LA CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL NIDO
D'INFANZIA INTERAZIENDALE BELNIDO - RIMINI**

L'anno duemiladiciotto (2018) il giorno del mese di nella sede dell'ASP Valloni Marecchia, sita in Rimini, Via di Mezzo n. 1, con la presente scrittura privata redatta in duplice originale a valere per ogni effetto di legge quale protocollo di intesa tra le parti

TRA

Arch. Giancarlo Ferri, nato a il, in qualità di Legale Rappresentante dell'ASP Valloni Marecchia (in seguito per brevità "ASP") con sede in Rimini, via di Mezzo n.1, C.F. e P. IVA 04265920407

E

Sig.ra Paola Rossi, nata a il e residente in in qualità di legale rappresentante della Cooperativa denominata Acquarello Soc. Coop. Sociale o.n.l.u.s. (in seguito per brevità "Cooperativa") con sede in Forlì, Via Edmondo De Amicis n. 4D, C.F. e P. IVA 01963730401

PREMESSO CHE

- con scrittura privata Rep. n. 612/03.12.2012 è stato affidato alla Cooperativa Acquarello, a seguito di gara ad evidenza pubblica, l'appalto del servizio di gestione del nido d'infanzia interaziendale Belnido di via Settembrini 2 Rimini, per la durata di tre anni decorrenti dall'anno educativo 2012/2013;
- il suddetto servizio in forza della scrittura privata di cui sopra aveva quale suo primo termine la scadenza dell'anno educativo 2014/2015;
- a seguito delle proroghe concesse, sulla base delle opzioni dell'estensione temporale prevista nel contratto, il termine finale previsto per la cessazione della gestione del servizio è quella del 28/02/2018;

ATTESO CHE

- è in corso il procedimento di scelta del contraente finalizzato ad affidare, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, il servizio di gestione del nido d'infanzia e della scuola materna interaziendale di Via Settembrini 2 Rimini a basso impatto ambientale secondo i principi della "Buona Scuola (0/6 anni)" per un termine massimo di anni 5;
- la possibilità che l'affidatario del servizio sia un soggetto diverso rispetto alla Cooperativa rende necessario disciplinare la fase di subentro del nuovo operatore in particolare al fine di salvaguardare l'utenza debole del servizio rappresentata dai bambini ospitati nella struttura scolastica;

- alla data odierna, non sussistono pendenze economiche tra le parti, fatte salvi i compensi fatturati non ancora liquidati;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Proroga

Alla Cooperativa Acquarello, al fine di salvaguardare il più possibile la continuità didattica dei bambini iscritti all'asilo interaziendale Belnido, viene concessa una proroga del contratto in essere di gestione del nido d'infanzia interaziendale Belnido di Via Settembrini 2 - Rimini sino alla data del 31 agosto 2018 tenuto conto del periodo di subentro disciplinato dal successivo art.2.

L'estensione del contratto in parola avviene agli stessi patti e condizioni del contratto aggiudicato ab origine.

Art. 2 Subentro

La Cooperativa Acquarello fin d'ora autorizza il personale dell'operatore affidatario, se diverso da se medesima, ad entrare ed operare nella struttura scolastica per il periodo di subentro corrispondente a due settimane piene (pari a 10 giorni lavorativi) che verranno comunicati a cura di ASP Valloni Marecchia, con un preavviso di 10 giorni. L'avvio di tale termine sarà stabilito al fine di minimizzare i disagi per bambini e genitori.

Durante il periodo di subentro la Cooperativa si impegna a collaborare fattivamente per consentire all'operatore subentrante di prendere dimestichezza con la struttura, gli impianti e l'organizzazione complessiva dell'immobile. Particolare attenzione dovrà essere riservata al tourn-over del personale insegnante al fine di garantire il minor disagio possibile nei confronti dei bambini presenti.

Su richiesta dell'ASP Valloni Marecchia e/o dell'operatore subentrante, la Cooperativa si rende disponibile a presenziare ad incontri o colloqui con il nuovo personale direttivo e/o didattico e/o con i genitori dei bambini qualora ciò si renda necessario al fine di facilitare il passaggio della gestione.

Nel periodo di subentro la responsabilità della gestione sarà esclusivamente in capo alla Cooperativa a cui verrà riconosciuto il pagamento (per la relativa durata) del prezzo oggetto dell'attuale contratto di gestione.

Art. 3 Beni ed attrezzature

I beni e le attrezzature di proprietà della Cooperativa dovranno essere smobilitate negli ultimi giorni del periodo di subentro di cui al precedente articolo 2, fatto salvo quanto definito nell'art. 8 del capitolato di appalto – Servizio di gestione del nido d'infanzia interaziendale di via Settembrini 2 Rimini – relativamente alle attrezzature di cucina.

Qualora richiesto da ASP Valloni e/o dal nuovo operatore, con un preavviso di 48 ore, la Cooperativa provvederà a sgomberare le proprie attrezzature e/o beni nelle successive 72 ore.

Nel caso in cui la Cooperativa non adempia alle disposizioni del presente articolo l'ASP Valloni Marecchia e/o il nuovo operatore avranno la facoltà, a loro discrezione, di utilizzare tali beni ed attrezzature sino alla loro rimozione ovvero, di provvedere d'ufficio alla loro rimozione presso un magazzino a spese della Cooperativa.

Nel caso di ragionevole dubbio sulla proprietà delle attrezzature le medesime dovranno rimanere a disposizione della struttura scolastica sino alla definizione certa della titolarità del bene.

Art. 4 Derrate alimentari e altri beni di consumo

Qualora vi siano derrate alimentari ed altri beni di consumo che possono essere utilmente utilizzati la Cooperativa e l'operatore subentrante dovranno collaborare per addivenire ad un accordo di utilizzo delle medesime previo pagamento di un prezzo.

L'ASP Valloni Marecchia resterà estranea a tale accordo e non risponderà del suo contenuto.

Qualora non si dovesse raggiungere tale accordo la Cooperativa dovrà sgomberare le derrate e gli altri beni di consumo entro il termine del periodo di subentro di cui al precedente articolo 2.

Art. 5 Verbale di riconsegna dell'immobile.

Al termine del periodo di subentro, di cui al precedente art.2, sarà redatto uno specifico verbale di riconsegna dell'immobile atto a formalizzare la conclusione temporale della detenzione del medesimo. Tale verbale sarà redatto in contraddittorio tra la cooperativa ed i rappresentanti di ASP Valloni Marecchia.

Art. 6 Responsabilità – Foro Competente.

Il mancato rispetto del presente protocollo assoggetterà la parte inadempiente al pagamento di ogni danno diretto ed indiretto scaturente dall'inadempimento.

Ogni controversia dovrà essere risolta con spirito di amichevole composizione. In assenza di accordo il foro competente per territorio è il Tribunale di Rimini.

Cooperativa Acquarello Soc. Coop. O.n.l.u.s.
Il Legale Rappresentante

ASP Valloni Marecchia
Il Legale Rappresentante

.....

.....